



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DI SUPERBONUS E BONUS EDILIZI

COMMISSIONE BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI

Componenti: Nicoletta Bettelli – Carlo Bona – Cristian Carini – Giovanni Fassini – Ombretta Filippini – Luca Foglia – Roberto Franzoni – Francesca Ghidini – Francesco Panni – Erika Pedretti – Maria Teresa Petrarolo – Enrica Pollonini – Giulia Pollonini – Vincenzo Pontillo – Mauro Ronchi – Giuliano Terenghi – Raffaella Tonni – William Zanoletti – Nicodemo Zavaglia

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel. 030 3752348 – 3754670 – Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

commercialisti.brescia.it

Sommario

1. Inquadramento genera

2. I chiarimenti richiesti d

2.1 Contabilizzazione nel

2.1.1 Esempio pratico

2.2 Contabilizzazione nel

2.2.1 Esempio pratico

2.3 Contabilizzazione nel bilancio di ceante e cessionario in ipotesi di trasferimento del credito 7

2.3.1 Esempio pratico 8

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Via Marsala 17 – 25122 Brescia
Tel. 030 3752348 – 3754670 – Fax 030 3752913 – 3754876
C.F.-P.IVA 02953440985

commercialisti.brescia.it



1. Inquadramento generale

Nell'elaborato si forniscono suggerimenti operativi ed esempi pratici in merito alla contabilizzazione dei bonus fiscali maturati a fronte di interventi edilizi (cd. Superbonus), muovendo dalla "Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali" pubblicata dall'OIC in data 03 Agosto 2021 a seguito di richiesta di parere da parte dell'Agenzia delle Entrate avute ad oggetto "le modalità di contabilizzazione per le imprese OIC del cd. Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi".

Oggetto di chiarimento della suddetta Comunicazione sono i bonus fiscali previsti dall'art. 121 del Decreto Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n.77) per il quale viene prevista la possibilità di optare alternativamente per:

- 1) **Fruizione diretta** del beneficio fiscale;
- 2) Contributo sottoforma di **sconto in fattura**;
- 3) **Cessione** di un **credito** pari alla detrazione spettante ad altri soggetti (compresi istituti di credito, intermediari finanziari, ...) con facoltà di successiva cessione.

Rientra in tale categoria anche il cd. Superbonus 110% disciplinato dall'art. 119 del Decreto Rilancio.

2. I chiarimenti richiesti dall'Agenzia delle Entrate all'OIC

La richiesta di chiarimento dell'Agenzia delle Entrate pone quattro quesiti specifici, analizzati nella Comunicazione dell'OIC:

- 1) **Diritto alla detrazione fiscale:** contabilizzazione nel bilancio della società committente del diritto alla detrazione fiscale
- 2) **Sconto in fattura:** contabilizzazione nel bilancio della società commissionaria dello sconto in fattura concesso alla società committente
- 3) **Cessione del credito:** contabilizzazione nel bilancio della società cedente che opta per la cessione del credito ad un terzo soggetto
- 4) **Ricezione del credito:** contabilizzazione nel bilancio della società cessionaria che acquista il credito d'imposta con facoltà di successiva cessione

2.1 Contabilizzazione nel bilancio della società committente del diritto alla detrazione fiscale

In ipotesi di utilizzo diretto del bonus da parte della società committente, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 86 dell'OIC 16, il beneficio fiscale derivante dall'utilizzo in detrazione d'imposta in quote annuali sull'IRES di periodo, è assimilabile a un **contributo in conto impianti**, in quanto erogato da un soggetto pubblico, al fine di realizzare uno specifico investimento e commisurato al costo dello stesso.

Il contributo viene iscritto in bilancio dalla società committente nel momento in cui esiste la ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati.

In particolare, tale contributo verrà iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale, come credito tributario (voce C.II 5-bis SP) ed in contropartita la società potrà utilizzare uno dei due metodi previsti dall'OIC 16: potrà rilevare l'importo direttamente a riduzione dell'investimento sostenuto, iscritto tra le immobilizzazioni materiali (voce B.II SP) (**metodo diretto**), oppure iscrivere un risconto passivo (voce E SP), da rilasciare a conto economico nel periodo di ammortamento dell'immobilizzazione materiale iscritta (**metodo indiretto**).

Con riguardo alla **valutazione** del suddetto credito, l'OIC rimanda a quanto previsto dall'OIC 15 "Crediti", evidenziando che nell'applicare il criterio del costo ammortizzato la società deve stimare i flussi finanziari futuri (i.e. le detrazioni future) considerando anche che la detrazione fiscale può essere utilizzata entro i limiti di capienza dell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

Per tenere conto del fattore temporale, ai sensi dell'OIC 15, par. 41, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato. L'OIC chiarisce che, considerata la complessità di individuare un tasso di interesse di mercato di un'operazione simile, e che tale credito si differenzia dagli altri crediti per la mancanza di un rischio di controparte, si può presumere che il tasso di mercato possa corrispondere al tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali (tasso di interesse implicito del credito). Pertanto, il credito tributario è iscritto in bilancio per un ammontare pari al costo sostenuto per gli investimenti previsti dalla norma, o una sua proporzione se inferiore, a seconda della norma fiscale di riferimento. All'iscrizione iniziale la società determina il tasso di interesse effettivo pari al tasso interno di rendimento che rende equivalente il valore attuale delle future detrazioni al valore di rilevazione iniziale del credito.

Nel caso in cui, invece, un tasso di attualizzazione di mercato fosse desumibile, in quanto si è formato un mercato attivo di tali crediti, e questo risulti significativamente diverso da quello contrattuale, allora l'iscrizione avviene al valore attuale delle future detrazioni determinato applicando tale tasso di mercato.

Successivamente all'iscrizione iniziale la società rileva un provento finanziario, determinato applicando il tasso di interesse effettivo calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito. Il provento finanziario è quindi rilevato lungo il periodo di tempo (e.g. 5 anni nel caso del Superbonus) in cui la legge consente di usufruire della detrazione fiscale.

Se nel corso delle valutazioni successive la società ritenesse di dover rideterminare le stime dei flussi finanziari futuri, essa dovrà ricalcolare il valore contabile del credito attualizzando i flussi rideterminati al tasso di interesse effettivo calcolato in sede della rilevazione iniziale. Tale rettifica sarà rilevata a conto economico tra i proventi o gli oneri finanziari.

Nel caso in cui il contributo ricevuto sia relativo a beni iscritti nelle rimanenze, l'OIC specifica che le rimanenze saranno iscritte al netto del contributo stesso, come previsto dall'OIC 13, paragrafo 14.

Per le imprese che redigono il **bilancio in forma abbreviata** e che quindi non applicano il criterio del costo ammortizzato, l'OIC chiarisce che la società committente rileva il credito tributario al suo valore nominale e contestualmente rileva un risconto passivo pari alla differenza tra il valore nominale e il costo dell'intervento edilizio. Il risconto passivo è imputato a conto economico nei proventi finanziari nel periodo in cui l'impresa utilizza la detrazione fiscale compensandola con il debito tributario IRES (i.e. 5 anni nel caso del Superbonus).

2.1.1 Esempio pratico

Nell'esempio seguente sono illustrate le registrazioni contabili effettuate dalla società committente che utilizza direttamente il bonus, ipotizzando che sia OIC adopter e che rediga il bilancio **in forma ordinaria**, sia nell'ipotesi di utilizzo del metodo diretto, sia nell'ipotesi di utilizzo del metodo indiretto. Si ipotizza che il cedente abbia effettuato interventi per Euro 20.000. L'iscrizione del beneficio fiscale è effettuata al costo ammortizzato. Il credito tributario generatosi ha un valore nominale di Euro 22.000 ($20.000 * 110\% = 22.000$). Il periodo per beneficiare della detrazione è fissato in cinque anni. L'impresa beneficia della detrazione in quote costanti (Euro $22.000/5$ pari ad Euro 4.400). Si ipotizza che le imposte correnti IRES (lorde) siano pari ad Euro 15.000.

Anno 0Realizzazione intervento

Immobilizzazioni materiali @ Debito 20.000

Pagamento

Debito @ Cassa 20.000

Iscrizione beneficio fiscale al costo ammortizzato*METODO DIRETTO*

Crediti tributari @ Contributo c/impianti 20.000

Contributo c/impianti @ Immobilizzazioni materiali 20.000

METODO INDIRETTO

Crediti tributari @ Contributo c/impianti 20.000

Contributo c/impianti @ Risconti passivi 20.000

Da Anno 1 a Anno 5Rilevazione delle imposte correnti e del debito IRES da pagare

Imposte IRES 15.000 @ Debito IRES 10.600

@ Crediti Tributari 4.400

Rilevazione del provento finanziario

Crediti Tributari 653 @ Provento Finanziario 653

	SP	CE
	Credito Tributario	Provento Finanziario
Anno 0	20.000	-
Anno 1	16.252	653
Anno 2	12.383	530
Anno 3	8.387	404
Anno 4	4.261	274
Anno 5	-	139
		2.000

Calcolo del tasso di interesse contrattuale:

Anno 0	-20.000
Anno 1	4.400
Anno 2	4.400
Anno 3	4.400
Anno 4	4.400
Anno 5	4.400

$$20.000 = \sum_{t=1}^5 \frac{4.400}{(1+i)^t} = 3,26\%$$

Calcolo del provento finanziario di competenza:

	A	B	C	A - B + C
	Valore iniziale del credito	Utilizzo del credito	Proventi finanziari di competenza	Valore finale del credito
Anno 0	20.000			20.000
Anno 1	16.253	4.400	653	16.253
Anno 2	12.383	4.400	530	12.383
Anno 3	8.387	4.400	404	8.387
Anno 4	4.261	4.400	274	4.261
Anno 5	0	4.400	139	0
TOTALE		22000	2000	

Sulla base dei dati sopra riportati, si propone ora un esempio di contabilizzazione nel caso in cui cedente e cessionario siano soggetti OIC adopter che redigono il bilancio **in forma abbreviata** o il bilancio delle micro-imprese.

Anno 0

Realizzazione intervento

Immobilizzazioni materiali @ Debito 20.000

Pagamento

Debito @ Cassa 20.000

Iscrizione beneficio fiscale al costo ammortizzato

Crediti tributari 22.000 @ Immobilizzazioni materiali 20.000

Risconti passivi 2.000

Da Anno 1 a Anno 5

Rilevazione delle imposte correnti e del debito IRES da pagare

Imposte IRES 15.000 @ Debito IRES 10.600

@ Crediti Tributari 4.400

Rilevazione del provento finanziario

Crediti Tributarî 400 @ Provento Finanziario 400

	SP	SP	CE
	Credito Tributario	Risconto Passivo	Provento finanziario
Anno 0	22.000	2.000	0
Anno 1	17.600	1.600	400
Anno 2	13.200	1.200	400
Anno 3	8.800	800	400
Anno 4	4.400	400	400
Anno 5	-	0	400
			2.000

2.2 Contabilizzazione nel bilancio del cessionario in ipotesi di sconto in fattura

Lo **sconto in fattura** consiste nella concessione di uno sconto al cliente committente da parte della impresa commissionaria che ha realizzato i lavori la quale, a fronte della riduzione di prezzo, acquisisce il diritto a beneficiare della detrazione fiscale.

In questo caso, la società commissionaria contabilmente riclassifica il credito maturato verso il cliente a credito tributario per la parte relativa allo sconto in fattura concesso. L'importo del credito sarà pari alla somma dei seguenti elementi:

- l'ammontare che sarà regolato tramite **disponibilità liquide**, tenuto conto del disposto del paragrafo 44 dell'OIC 15; e

- il **valore di mercato del bonus fiscale** che sarà ricevuto per effetto dello sconto in fattura applicato, ai sensi del paragrafo 31 dell'OIC 15. Tale credito, al verificarsi dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento per il riconoscimento dello sconto in fattura, sarà iscritto tra i crediti tributari. Nel caso in cui non sia desumibile il valore di mercato del credito tributario, trattandosi di un credito acquistato e non generato, allora la sua iscrizione avviene al costo sostenuto che nella circostanza è pari all'ammontare dello sconto in fattura concesso così come risultante dalla fattura stessa.

Per la valutazione successiva del credito tributario al costo ammortizzato si applicano le stesse disposizioni previste per la società committente richiamati ai paragrafi 10-11 della comunicazione in esame.

La società commissionaria può **utilizzare il credito in compensazione** con i debiti tributari con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione dalla società committente, oppure cederlo ad altri soggetti. Pertanto, nell'applicare il criterio del costo ammortizzato la società deve stimare i flussi finanziari futuri (i.e. i debiti che prevede di compensare) considerando anche che il comma 3 dell'art. 121 del decreto Rilancio prevede che la quota di credito non utilizzata nell'anno, non può essere utilizzata nei periodi d'imposta successivi né essere chiesta a rimborso. È importante, inoltre, rammentare che il comma 4 dell'art. 121 del decreto "Rilancio" limita la responsabilità dei fornitori solo all'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. Precisazione, questa, che l'organismo italiano di contabilità ha ritenuto di riportare, nella versione definitiva del documento, alla nota n. 4.

2.2.1 Esempio pratico

Negli esempi seguenti si riportano le scritture contabili relative allo sconto in fattura. Nello specifico si prende in esame il caso di una srl (Esecutrice dei lavori) che ha concesso lo sconto in fattura ad una spa (committente) di euro 20.000 ai sensi dell'articolo 121 del DL 34/2020 (totale fattura, IVA compresa, euro 22.000).

CASO 1 – Applicato il criterio del costo ammortizzato

Fatturazione dei lavori effettuati a spa committente

Crediti V/clienti @ Diversi 22.000

Ricavi 20.000

Iva a nostro debito 2.000

Concesso sconto in fattura per l'imponibile e incassato l'importo dell'IVA. Riclassificazione del credito v/clienti in credito tributario

Diversi @ Crediti V/clienti 22.000

Banca 2.000

Crediti Tributarî 20.000

Il credito tributario viene utilizzato in quote costanti di 4.400 euro per 5 anni secondo il seguente schema

ANNO	CREDITO
Anno 0	-20.000
Anno 1	4.400
Anno 2	4.400
Anno 3	4.400
Anno 4	4.400
Anno 5	4.400
TOTALE	22.000

Il provento finanziario da rilevare lungo la durata dell'utilizzo del credito (5 anni) deriva dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato

	SP	CE
	Credito Tributario	Provento Finanziario
Anno 0	20.000	0
Anno 1	16.252	652
Anno 2	12.383	530
Anno 3	8.387	404
Anno 4	4.261	274
Anno 5	0	139
TOTALE	22.000	2.000

Rilevazione contabile Anno 1

Crediti tributario @ Proventi Finanziari 652

Debiti Tributari @ Credito tributario 4.400

CASO 2 – Non applicazione del criterio del costo ammortizzato

Fatturazione dei lavori effettuati a spa committente

Crediti V/clienti @ Diversi 22.000

Ricavi 20.000

Iva a nostro debito 2.000

Concesso sconto in fattura per l'imponibile e incassato l'importo dell'IVA. Riclassificazione del credito v/clienti in credito tributario

Diversi @ Crediti V/clienti 22.000

Banca 2.000

Crediti Tributari 20.000

Rilevazione del provento annuale (500 = 1/5 di 2.000)

Crediti V/clienti @ Proventi finanziari 500

Utilizzo del credito in compensazione in 5 anni in quote costanti (20.000 + 2.000) = 22.000/5

Debiti Tributari @ Crediti Tributari 4.400

2.3 Contabilizzazione nel bilancio di cedente e cessionario in ipotesi di trasferimento del credito

In ipotesi di cessione del credito da un soggetto cedente ad un soggetto cessionario, nel bilancio della società cedente è prevista l'iscrizione a conto economico di un onere o di un provento, integralmente di competenza dell'esercizio in cui avviene la cessione, pari alla differenza tra il valore contabile al momento della cessione del credito ceduto, ed il corrispettivo pattuito tra le parti.

Secondo l'OIC tali oneri e tali proventi possiedono una natura finanziaria, in quanto il credito tributario che deriva dall'applicazione della norma ha la caratteristica di poter essere ceduto a terzi che ne acquisiscono il diritto di compensazione con i propri debiti tributari, proprio come avviene con i titoli di debito, anch'essi cedibili a terzi.

Pertanto, la società cedente iscrive gli eventuali oneri da cessione nella voce C17) Interessi e altri oneri finanziari.

Gli eventuali proventi da cessione saranno invece iscritti nella voce C16 d) Proventi diversi dai precedenti.

La società cessionaria, essendo il credito acquistato e non generato da essa, provvederà ad iscriverlo ad un valore pari al costo sostenuto per l'acquisto, e non al valore nominale. Nel caso in cui, in presenza di un mercato attivo

dei crediti tributari, fosse desumibile dal mercato un tasso di attualizzazione, e tale tasso risultasse significativamente diverso da quello contrattuale, allora la società cessionaria dovrebbe iscrivere il credito acquistato al valore attuale delle compensazioni future determinato applicando tale tasso di mercato. La differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, sarà rilevata tra gli oneri o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale.

Conformemente alle disposizioni del paragrafo 18 dell'OIC 25, la società acquirente iscrive il credito acquistato tra i crediti tributari.

La valutazione successiva dei crediti tributari acquistati dovrà avvenire al costo ammortizzato, rilevando un provento finanziario lungo il periodo di tempo durante il quale le legge consente di usufruire la detrazione fiscale, determinato applicando il tasso di interesse effettivo calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito. Se nel corso delle valutazioni successive la società ritenesse di dover rideterminare le stime dei flussi finanziari futuri, essa dovrà ricalcolare il valore contabile del credito attualizzando i flussi rideterminati al tasso di interesse effettivo calcolato in sede della rilevazione iniziale. Tale rettifica sarà rilevata a conto economico tra i proventi o gli oneri finanziari.

Coerentemente con le disposizioni vigenti, la società cessionaria potrà utilizzare il credito tributario in compensazione o cederlo.

2.3.1 Esempio pratico

Nell'esempio seguente sono illustrate le registrazioni contabili effettuate dal cedente e dal cessionario, ipotizzando che entrambi siano OIC adopter e che redigano il bilancio in forma ordinaria. Si ipotizza che il cedente abbia effettuato interventi per Euro 20.000, e successivamente si ipotizza un caso a) in cui effettui la cessione del credito, nel periodo successivo, ad un prezzo pari ad Euro 19.000, ed un caso b) in cui effettui la cessione del credito, nel periodo successivo, ad un prezzo pari ad Euro 21.000 (per il cessionario si esemplifica il solo caso di cessione ad Euro 19.000). L'iscrizione del beneficio fiscale è effettuata al costo ammortizzato. Il credito tributario generatosi ha un valore di Euro 22.000 ($20.000 \cdot 110\% = 22.000$).

CEDENTE

Anno 0

Realizzazione intervento

Immobilizzazioni materiali @ Debito 20.000

Pagamento

Debito @ Cassa 20.000

Iscrizione beneficio fiscale

Crediti tributari @ Contributo c/impianti 20.000

Contributo c/impianti @ Immobilizzazioni materiali 20.000

Anno 1

a) cessione del credito ad un prezzo pari ad Euro 19.000

Diversi @ Crediti tributari 20.000

Cassa 19.000

Oneri finanziari 1.000

b) cessione del credito ad un prezzo pari ad Euro 21.000

Cassa @ Diversi 21.000

Crediti tributari 20.000

Proventi finanziari 1.000

CESSIONARIO

Anno 1

Acquisizione del credito

Crediti tributari @ Cassa 19.000

Utilizzo del credito (che avviene in 5 anni a quote costanti a partire dall'anno 1)

Preliminarmente si riporta lo sviluppo del costo ammortizzato:

	SP	CE
	Credito Tributario	Provento Finanziario
Anno 0	19.000	-
Anno 1	15.568	968
Anno 2	11.960	793
Anno 3	8.170	609
Anno 4	4.187	417
Anno 5	-	213
		3.000

Sulla base del costo ammortizzato, le scritture contabili saranno quindi le seguenti.

Debiti tributari @ Crediti tributari 4.400

Crediti tributari @ Proventi finanziari 968

Di seguito si propone un esempio di contabilizzazione nel caso in cui cedente e cessionario siano soggetti OIC adopter che redigono il bilancio in forma abbreviata o il bilancio delle micro-imprese.

CEDENTE

Anno 0

Realizzazione intervento

Immobilizzazioni materiali @ Debito 20.000

Pagamento

Debito @ Cassa 20.000

Iscrizione beneficio fiscale

Crediti tributari @ Diversi 22.000

Immobilizzazioni materiali 20.000

Risconto passivo 2.000

Anno 1

a) cessione del credito ad un prezzo pari ad Euro 19.000

Diversi @ Crediti tributari 22.000

Cassa 19.000

Oneri finanziari 1.000

Risconto passivo 2.000

b) cessione del credito ad un prezzo pari ad Euro 23.000

Diversi @ Diversi 25.000

Cassa 23.000

Risconto passivo 2.000

Crediti tributari 22.000

Proventi finanziari 3.000.

CESSIONARIO

Anno 1

Acquisizione del credito

Crediti tributari @ Cassa 19.000

Utilizzo del credito (che avviene in 5 anni a quote costanti a partire dall'anno 1)

Debiti tributari @ Crediti tributari 4.400

Crediti tributari @ Proventi finanziari 600